

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2025, n. 802

Aggiornamento della disciplina per l'accesso agli atti della Regione Puglia e predisposizione piattaforma web per accesso dematerializzato.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Segretario Generale della Presidenza, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di aggiornare la disciplina in materia di accesso agli atti della Regione Puglia di cui alle DD.GG.RR. n. 643/2006 e n. 812/2021, in coerenza con l'evoluzione normativa, gli orientamenti ministeriali e le direttive di ANAC, delegando il Dirigente Affari Istituzionali e Giuridici all'adozione dei moduli fac-simile aggiornati, da utilizzare da parte dell'utenza esterna per proporre le istanze di accesso documentale e di accesso civico, semplice e generalizzato, oltre che di riesame dell'accesso civico generalizzato, come di seguito:
 - MOD. A1) – RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE;
 - MOD. A2) – RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE;
 - MOD. A3) – RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO;
 - MOD. A4) – RICHIESTA DI RIESAME DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO;
2. Di rinviare altresì, per tutte le altre fattispecie di richieste/attività connesse all'accesso civico generalizzato, ai moduli forniti dal Centro nazionale di competenza FOIA al seguente link <https://foia.gov.it/strumenti/comunicare-con-richiedenti-e-controinteressati>, che integrano i moduli di cui al precedente punto 1);
3. Di confermare l'importo delle tariffe già determinato con D.G.R. n. 812 del 24/5/2021 per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione regionale per la ricerca, la riproduzione

e la trasmissione degli atti, dei dati e dei documenti detenuti dalle Strutture regionali, al netto dell'eliminazione dei "Costi di riproduzione su supporti informatici" non più forniti dall'Amministrazione regionale;

4. Di dare atto che le istanze di accesso agli atti (Richiesta di accesso documentale; Richiesta di accesso civico semplice; Richiesta di accesso civico generalizzato; Richiesta di riesame di accesso civico generalizzato) potranno essere presentate dal cittadino-utente anche avvalendosi di una piattaforma per l'Accesso agli atti dematerializzato – sviluppata da Innovapuglia a supporto della Direzione Amministrativa del Gabinetto ed in corso di predisposizione all'interno della Sottosezione "Altri Contenuti"/"Accesso agli atti" della Sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale web regionale, nonché sul Portale Regionale nello specifico spazio dedicato a URP/"Accesso atti dematerializzato" – collegata alla maschera di pagamento MyPay di Pago PA con esclusivo riferimento alle tipologie di accesso per cui il pagamento è dovuto. Tale modalità di presentazione delle istanze di accesso dematerializzate attraverso la suddetta piattaforma si aggiunge, e non sostituisce, la tradizionale modalità di presentazione delle richieste cartacee attraverso l'utilizzo degli appositi moduli.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
6. Di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio, al Segretario Generale del Consiglio Regionale e all'OIV;
7. Di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente provvedimento nella sua interezza nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Altri Contenuti/Accesso Civico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Aggiornamento della disciplina per l'accesso agli atti della Regione Puglia e predisposizione piattaforma web per accesso dematerializzato.

Visti:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare il relativo Capo V, dedicato all'Accesso ai documenti amministrativi;
- Lo Statuto della Regione Puglia, approvato con Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7;
- Il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come recentemente integrato e modificato, da ultimo con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. Decreto Semplificazioni);
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- La D.G.R. n. 643/2006 recante "Deliberazione della Giunta Regionale n. 10858/97. Adeguamento costi per rilascio di documenti e tasse postali a carico dei destinatari per l'esercizio del diritto di partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo L. 241/90", che ha disciplinato le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della Regione Puglia ed i relativi costi;
- La Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15, recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";
- Il Regolamento Regionale 29 settembre 2009, n. 20, "Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"";
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- Il Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 13, "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo".

Premesso che:

- Il diritto di accesso c.d. "documentale", disciplinato dalla L. 241/1990, si sostanzia nella possibilità per gli interessati – intesi quali soggetti aventi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è richiesto l'accesso – di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da un'Amministrazione pubblica, ove per

documenti amministrativi si intendono le rappresentazioni grafiche, foto-cinematografiche, elettromagnetiche e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, relativi ad uno specifico procedimento (art. 22 L. n. 241/1990; art. 1 D.P.R. n. 184/2006).

- L'esame dei documenti, ai sensi dell'art. 25, co. 1, della L. n. 241/1990, è gratuito ed il rilascio di copia è subordinato esclusivamente al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti, ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, va motivata e deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
- La L.R. n. 15/2008 e il relativo Regolamento di attuazione n. 20/2009 disciplinano gli ulteriori livelli di tutela rispetto alle disposizioni normative e regolamentari nazionali in materia di accesso ai documenti amministrativi, specificando modi, tempi e limiti dell'accesso ai documenti e agli atti della Regione Puglia nel rispetto delle posizioni giuridiche costituzionalmente garantite.
- L'art. 6 del R.R. n. 20/2009, in particolare, stabilisce che il diritto di accesso documentale si esercita, di norma, mediante richiesta scritta con l'indicazione puntuale degli estremi del documento/atto o comunque di elementi tali da consentirne la celere individuazione e con l'illustrazione sintetica dei motivi posti alla base della richiesta e dell'interesse giuridico che si intende tutelare. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura organizzativa che ha prodotto il documento/atto ovvero all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) o altra struttura competente per la comunicazione istituzionale ovvero alla Segreteria della Giunta Regionale per i documenti e gli atti adottati dalla Giunta medesima. La richiesta presentata a struttura diversa da quella competente viene inviata da questa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvede al corretto inoltro dandone comunicazione all'interessato. L'istante può inviare la richiesta a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata. La richiesta deve contenere: le generalità del richiedente; laddove provenga da persona giuridica, la denominazione del soggetto richiedente oltre che l'indicazione della qualifica ricoperta da tale soggetto nell'ambito della persona giuridica di riferimento; il recapito (postale o elettronico) presso il quale si intende ricevere la documentazione

richiesta; gli estremi della documentazione richiesta ovvero ogni indicazione utile all'individuazione della stessa; la motivazione sintetica della richiesta; la data e la sottoscrizione del richiedente o del presentatore dell'istanza. Alla richiesta va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; il documento di riconoscimento non va trasmesso in tutti i casi previsti dall'art. 65, co. 1 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) come modificato dalla L. n. 120/2020, in base al quale l'istanza è valida "se ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

- a) se sottoscritta [digitalmente] mediante una delle forme di cui all'articolo 20;*
- b) quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;*
- b-bis) ovvero se formata tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis;*
- c) se sottoscritta [con firma autografa] e presentata unitamente alla copia del documento d'identità;*
- c-bis) ovvero se trasmessa dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario".*

- In forza dell'art. 7 del R.R. n. 20/2009, inoltre, nell'accogliere la richiesta di accesso documentale, il responsabile del procedimento di accesso pone a disposizione del richiedente uno spazio nel quale esaminare i documenti e gli atti richiesti. Laddove si tratti di atti e documenti in formato digitale, al richiedente è data l'assistenza e la disponibilità degli strumenti necessari alla visione, nonché fornita la riproduzione dei medesimi. Al richiedente è concesso, altresì, il tempo necessario alla visione degli atti e dei documenti e la possibilità di esaminarli in più fasi. Il rilascio di copie di atti e documenti su supporto cartaceo è subordinato al rimborso dei costi e delle spese nei termini e nelle modalità stabilite dalla Giunta regionale e tale rimborso deve essere versato e attestato prima del ritiro e/o invio delle copie e di esso viene rilasciata idonea ricevuta.

- Il D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, all'art. 5, co. 1 e 2, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'accesso civico, distinto in accesso civico semplice, che riconosce a chiunque il diritto di richiedere a una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui tale pubblicazione sia stata omessa, ed accesso civico generalizzato (cd. FOIA), che garantisce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni che siano ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, nonché dei limiti relativi alla protezione dei dati personali di persone fisiche eventualmente interessate.
- Secondo il medesimo art. 5, co. 3 e 4, del citato D.Lgs. 33/2013 s.m.i., l'esercizio del diritto di accesso civico, sia semplice che generalizzato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Inoltre, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
- La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non necessita di motivazione, può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 come modificato dalla L. n. 120/2020, innanzi richiamate con riferimento all'accesso documentale, e deve essere presentata, alternativamente, all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti ovvero all'Ufficio Relazioni con il Pubblico ovvero ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del relativo sito istituzionale ovvero - solo in caso di accesso civico semplice - al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Amministrazione.
- Per l'accesso civico generalizzato valgono le medesime disposizioni già richiamate per l'accesso documentale in materia di rimborso dei costi e delle spese, che va sempre effettuato ed attestato dal richiedente prima del rilascio delle copie dei documenti richiesti.
- I costi fissi di ricerca per l'accesso documentale e per l'accesso civico generalizzato sono improntati al rispetto del principio generale sancito dall'art. 25, co. 1 della L. 241/1990, il quale prevede comunque i diritti di ricerca e visura al fine di "ristorare" l'Ente per lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'accesso e/o la trasmissione al richiedente

degli atti o documenti oggetto dell'istanza, anche oscurando i dati personali ivi contenuti ove necessario, oltre che alle previsioni della Circolare n. 1/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione inerente l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (cd. FOIA).

- In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, l'Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, provvede a pubblicare sul sito web i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale (art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 33/2013).

- Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può, ai sensi dell'art. 5, co. 7 del D.Lgs. n. 33/2013, presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

- Per il rimborso dei costi sostenuti dall'Amministrazione e le relative modalità di pagamento da parte dell'istante, l'Amministrazione Regionale - ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) come modificato dalla L. 120/2020 - utilizza la Piattaforma PagoPA per i pagamenti elettronici, rientrando fra i soggetti che in base alla predetta normativa *"sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico"*.

Considerato che:

- Con D.G.R. n. 643/2006 e successiva D.G.R. n. 812/2021 era stata definita la disciplina regionale in materia di accesso agli atti e relative tariffe di rimborso delle correlate spese;
- L'evoluzione normativa nazionale e i più recenti orientamenti ministeriali in materia di accesso agli atti, anche in ragione della progressiva digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e degli atti dalla stessa prodotti, rendono necessario ridefinire le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della Regione Puglia (documentale, civico semplice e civico generalizzato) con riguardo agli aspetti procedurali

attinenti alla presentazione delle richieste di accesso ed ai costi oggetto di rimborso da parte dei richiedenti, superando in tal modo quanto precedentemente disposto con D.G.R. n. 643/2006 e con successiva D.G.R. n. 812/2021;

- La nuova regolazione degli aspetti procedurali dell'accesso agli atti deve conformarsi alle raccomandazioni contenute nelle Linee guida ANAC adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, oltre che agli indirizzi forniti dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Circolare n. 2/2017 e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con Circolare n. 1/2019, entrambe concernenti l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).
- La suddetta regolazione dovrà altresì tenere conto – con specifico riferimento all'accesso civico generalizzato – dei moduli-standard forniti dal Centro Nazionale FOIA, istituito nell'ambito del Dipartimento Funzione Pubblica, ed utilizzabili da privati e Pubbliche Amministrazioni nelle diverse fasi del procedimento di accesso generalizzato. Tali moduli-standard, rinvenibili al link <https://foia.gov.it/strumenti/comunicare-con-richiedenti-e-controinteressati>, si distinguono in:

Moduli per richiedenti e controinteressati:

1. Richiesta accesso civico generalizzato;
2. Richiesta di riesame del richiedente;
3. Opposizione del controinteressato;
4. Richiesta di riesame da parte del controinteressato;
5. Ricorso del richiedente al difensore civico [ndr. ove istituito];
6. Ricorso del controinteressato al difensore civico [ndr. ove istituito].

Moduli per uso interno delle amministrazioni:

1. Accoglimento della richiesta di accesso;
2. Rigetto della richiesta di accesso;
3. Accoglimento della richiesta di riesame del richiedente;
4. Rigetto della richiesta di riesame del richiedente;
5. Comunicazione al controinteressato della richiesta accesso;
6. Comunicazione al controinteressato dell'accoglimento della richiesta di accesso;

7. Accoglimento della richiesta di riesame del controinteressato;
 8. Rigetto della richiesta di riesame del controinteressato.
- La Regione Puglia, giusta decreto n. 155-2/2024-PNRR del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata ammessa a finanziamento rispetto all'Avviso Pubblico "Avviso Misura 1.4.3 'Adozione piattaforma PagoPA' Altri Enti - ottobre 2023" a valere sulle risorse del PNRR in relazione a 5 nuovi servizi di pagamento, da integrare con la piattaforma PagoPA, per un importo totale di euro 185.830,00.
 - Con D.G.R n. 517 del 16/04/2025 la Regione Puglia ha preso atto dell'ammissione a finanziamento al suddetto avviso, procedendo contestualmente all'iscrizione in bilancio delle medesime risorse necessaria a realizzare uno specifico progetto (CUP B31F24000030006) per il raggiungimento dei target e milestone previsti per la MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - "Adozione piattaforma PagoPA - Altri Enti - ottobre 2023".
 - Nell'ambito della programmazione regionale in materia di digitalizzazione dei servizi erogati ("Piano triennale di Riorganizzazione Digitale" - PRD regionale, aggiornato da ultimo con D.G.R. n. 1646 del 28/11/2024), la Regione Puglia sta predisponendo peraltro una piattaforma per l'Accesso agli atti dematerializzato – sviluppata da Innovapuglia a supporto della Direzione Amministrativa del Gabinetto – nell'ambito dell'Obiettivo realizzativo OR_13 "Portale per la gestione unificata dei pagamenti verso la Regione" del suddetto PRD, riportato all'interno del vigente PIAO regionale 2023-2025 approvato con DGR n. 50 del 29/1/2025. Tale piattaforma sarà disponibile all'interno della Sottosezione "Altri Contenuti"/"Accesso agli atti" della Sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale web regionale, nonchè sul Portale Regionale nello specifico spazio dedicato a URP/"Accesso atti dematerializzato", per consentire al cittadino-utente di presentare direttamente in formato digitale quattro distinte tipologie di istanza (Richiesta di accesso documentale; Richiesta di accesso civico semplice; Richiesta di accesso civico generalizzato; Richiesta di riesame di accesso civico generalizzato), collegate alla maschera di pagamento MyPay di Pago PA con esclusivo riferimento alle tipologie di accesso per cui il pagamento è dovuto. Resta inteso che la modalità di presentazione delle istanze di accesso dematerializzate attraverso la suddetta piattaforma si aggiunge, e non sostituisce, la

tradizionale modalità di presentazione delle richieste cartacee attraverso l'utilizzo degli appositi moduli.

Tanto premesso e considerato, si propone di sottoporre alla Giunta regionale l'adozione dell'aggiornamento della disciplina per l'accesso agli atti della Regione Puglia, con l'introduzione di una piattaforma web per l'accesso dematerializzato.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine dell'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art. 4, co.4, lett. k,) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. Di aggiornare la disciplina in materia di accesso agli atti della Regione Puglia di cui alle DD.GG.RR. n. 643/2006 e n. 812/2021, in coerenza con l'evoluzione normativa, gli orientamenti ministeriali e le direttive di ANAC, delegando il Dirigente Affari Istituzionali e Giuridici all'adozione dei moduli fac-simile aggiornati, da utilizzare da parte dell'utenza esterna per proporre le istanze di accesso documentale e di accesso civico, semplice e generalizzato, oltre che di riesame dell'accesso civico generalizzato, come di seguito:
 - MOD. A1) – RICHIESTA DI ACCESSO DOCUMENTALE;
 - MOD. A2) – RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE;
 - MOD. A3) – RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO;
 - MOD. A4) – RICHIESTA DI RIESAME DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO;

2. Di rinviare altresì, per tutte le altre fattispecie di richieste/attività connesse all'accesso civico generalizzato, ai moduli forniti dal Centro nazionale di competenza FOIA al seguente link <https://foia.gov.it/strumenti/comunicare-con-richiedenti-e-controinteressati>, che integrano i moduli di cui al precedente punto 1);
3. Di confermare l'importo delle tariffe già determinato con D.G.R. n. 812 del 24/5/2021 per il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'Amministrazione regionale per la ricerca, la riproduzione e la trasmissione degli atti, dei dati e dei documenti detenuti dalle Strutture regionali, al netto dell'eliminazione dei "Costi di riproduzione su supporti informatici" non più forniti dall'Amministrazione regionale;
4. Di dare atto che le istanze di accesso agli atti (Richiesta di accesso documentale; Richiesta di accesso civico semplice; Richiesta di accesso civico generalizzato; Richiesta di riesame di accesso civico generalizzato) potranno essere presentate dal cittadino-utente anche avvalendosi di una piattaforma per l'Accesso agli atti dematerializzato – sviluppata da Innovapuglia a supporto della Direzione Amministrativa del Gabinetto ed in corso di predisposizione all'interno della Sottosezione "Altri Contenuti"/"Accesso agli atti" della Sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale web regionale, nonché sul Portale Regionale nello specifico spazio dedicato a URP/"Accesso atti dematerializzato" – collegata alla maschera di pagamento MyPay di Pago PA con esclusivo riferimento alle tipologie di accesso per cui il pagamento è dovuto. Tale modalità di presentazione delle istanze di accesso dematerializzate attraverso la suddetta piattaforma si aggiunge, e non sostituisce, la tradizionale modalità di presentazione delle richieste cartacee attraverso l'utilizzo degli appositi moduli.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;
6. Di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori di Dipartimento e delle Strutture equiparate, ai Dirigenti di Sezione, ai Dirigenti di Servizio, al Segretario Generale del Consiglio Regionale e all'OIV;
7. Di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente provvedimento nella sua interezza nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Altri Contenuti/Accesso Civico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Trasparenza e accesso agli atti":
Anna Paola Schilardi



Anna Paola Schilardi
27.05.2025
17:26:58
GMT+02:00

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Affari Istituzionali e Giuridici":
Rossella Caccavo



Rossella Caccavo
27.05.2025 17:29:26
GMT+02:00



Il Segretario Generale della Presidenza, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., **NON RAVVISA** la necessità di esprimere osservazioni ~~a quanto riportato nell'allegato A~~ alla presente proposta di DGR.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA:
Roberto Venneri

ROBERTO
VENNERI



Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.



Michele
Emiliano
10.06.2025
12:30:48
GMT+02:00